

CHIARIMENTI

Chiarimento generico formulato dall'ente appaltante

Si precisa che il documento denominato "Progetto di assorbimento del personale", previsto all'art. 18.5 del disciplinare di gara, deve essere prodotto, unitamente al modello di offerta economica (allegato 5), nell'apposita sezione creata all'interno della busta economica.

Quesito n. 7

Dal momento che ad oggi non abbiamo ancora il bilancio di esercizio 2020 definitivamente approvato e depositato siamo a richiedere, nel caso in cui resti tale fino alla scadenza della gara, se per il punto 13 del disciplinare nel comma "aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti alla pubblicazione del Bando (2018/2019/2020), un fatturato medio annuo non inferiore ad Euro 400.000,00", possano essere considerati i bilanci 2017/2018/2019.

Risposta al quesito n. 7

I requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 13 del Disciplinare di Gara, si riferiscono al fatturato degli esercizi 2018/2019/2020 in ragione della necessità di assicurarsi che i concorrenti posseggano livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Per il requisito inerente la capacità economica finanziaria è ammesso l'avvalimento nei termini e limiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Quesito n. 6

Gentilissimi,

in merito alla procedura per l'affidamento "dei servizi di portineria, sicurezza, vigilanza, accoglienza al pubblico e presidio dei luoghi presso l'Autodromo di Imola - CIG 8821551E2A", e precisamente in relazione al punto 17 pag. 20 del Disciplinare di gara Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica", siamo a richiedere se deve essere presentata un' unica relazione costituita da un massimo di 20 facciate contenente le tre relazioni citate al punto 17.1 a) b) e c), oppure se devono essere presentate nr. 3 relazioni separate a),b) e c) costituite ognuna da un massimo di 20 facciate.

Risposta al quesito n. 6

L'art. 17.2 del Disciplinare espressamente prevede che *"Per ogni relazione di cui ai precedenti punti a), b) e c), la relazione, ivi compresi eventuali allegati, deve essere costituita da un massimo di 20 facciate, comprensive di eventuali disegni grafici e tabelle, in formato A4 con carattere Arial dimensione 10 e interlinea doppia oltre che da un massimo di 2 tavole formato A3 contenente eventuali dettagli, schemi e rappresentazioni grafiche di quanto proposto. [...]".* Pertanto dovranno essere presentate tre relazioni di cui all'art. 17.1 lett. a), b) e c) del Disciplinare, aventi ciascuna i limiti e le caratteristiche sopra riportate.

Quesito n. 5

Gentilissimi,

sino a quando si può richiedere il sopralluogo? Sappiamo di dover inoltrare richiesta tramite PEC, ma per motivi organizzativi dovremmo sapere qual è la scadenza per poter inviare l'e-mail. Ringraziamo fin da ora per la cortese risposta

Risposta al quesito n. 5

Non è previsto dagli atti di gara un termine ultimo per la richiesta di sopralluogo che dovrà pertanto essere inviata in tempo comunque utile per la presentazione dell'offerta.

Quesito n.4

Gentili Signori,

siamo a chiedere conferma che per quanto riguarda il requisito di capacità tecnico-organizzativa "aver svolto, nell'ultimo triennio, 2018/2019/2020, un servizio analogo unitario relativo a servizi di portineria, sicurezza e accoglienza pubblico per committente pubblico e/o privato riferito ad un evento aperto al pubblico con affluenza riferita all'evento singolo

di almeno 30.000 persone" possa considerarsi valido il servizio di accoglienza, sicurezza e portierato continuativo presso [omissis]

Risposta al quesito n. 4

Si precisa che il requisito di cui all'art. 13.1 lett. c) del Disciplinare "aver svolto, nell'ultimo triennio, 2018/2019/2020, un servizio analogo unitario relativo a servizi di portineria, sicurezza e accoglienza pubblico per committente pubblico e/o privato riferito ad un evento aperto al pubblico con affluenza riferita all'evento singolo di almeno 30.000 persone" è da riferirsi ad un evento/manifestazione singola unitaria nel quale vi sia stata, in tale occasione, un affluenza a tale evento/manifestazione di almeno 30.000 persone.

Quesito n. 3

In relazione alla Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro relativo all'affidamento dei servizi di portineria, sicurezza, vigilanza, accoglienza al pubblico e presidio dei luoghi presso l'Autodromo di Imola – CIG 8821551E2A, lo scrivente, nella qualità di legale Rappresentante della scrivente società, chiede ed espone quanto segue: Avendo interesse a partecipare alla suddetta procedura, si evidenzia che in relazione ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, viene richiesto il seguente requisito:

- iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui al D.M. 6 ottobre 2009 e del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Orbene, atteso che l'affidamento è relativo ai servizi di portineria, sicurezza, vigilanza, accoglienza al pubblico e presidio dei luoghi, si precisa che essi non sono sottoposti ad alcun requisito od autorizzazione prefettizia, dovendosi il servizio svolgersi nelle sole mansioni di portierato/reception e non di vigilanza attiva, quest'ultima presupposto di iscrizione ad appositi elenchi od autorizzazioni prefettizie.

Alla luce del requisito richiesto, si specifica che nessuna azienda in Italia è iscritta negli elenchi prefettizi nè soggetta ad alcuna iscrizione riguardo i servizi di controllo delle attività fermo restando che i solo i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico od i titolari degli istituti autorizzati a norma dell'art.134 T.U.L.P.S. (istituti di vigilanza privata o di investigazione privata) previa apposita estensione della licenza posseduta con l'autorizzazione a svolgere i servizi di cui al d.m. 6/10/2009, possono chiedere l'iscrizione a tali elenchi, ma si badi bene, in nome e per conto dei propri dipendenti.

Art. 1.Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo, la cui domanda viene presentata dalla società in nome e per conto del proprio dipendente, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009:

I gestori delle attività di cui al comma 1 (quindi codesto Autodromo) possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Infatti, l'iscrizione agli elenchi di cui sopra è soltanto prevista per le persone fisiche (propri dipendenti) che posseggano i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di cui all'art.11 T.U.L.P.S.;
- età non inferiore ai 18 anni;
- idoneità psico - fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art.5 del d. m. 06.10.2009, assenza di uso di alcool e stupefacenti accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
- modifica apportata dal d. m. 24.11.2016 - non risultare, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art.4, primo e secondo comma della legge 18.04.1975. n.110, all'art.5 della legge 22.05.1975, n. 152, all'art.2, comma 2, del decreto legge 26.04.1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del codice penale nonché per i delitti di cui all'art.380, comma 2, lettere f) e h) del codice di procedura penale;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art.6 della Legge 13.12.1989, n.401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto - legge 26.04.1993, n.122, convertito dalla legge 25.06.1993, n.205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione di cui all'art.3 del d. m. 06.10.2009;
- modifica apportata dal d. m. 24.11.2016 - essere in possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell'istituto di vigilanza.

Nello specifico quindi, solo la persona fisica, (nello specifico il dipendente) risulterebbe iscritto negli appositi elenchi prefettizi e non la società o azienda ed appare pertanto del tutto evidente come il requisito richiesto non potrà mai essere assolto da nessuna azienda italiana atteso che esse non possono essere iscritte negli elenchi prefettizi.

In relazione a quanto sopra comunicato ed atteso che all'art.12 del regolamento tecnico, è previsto l'assolvimento della clausola sociale in riferimento al riassorbimento delle unità indicate, risulta pacifico che le stesse unità siano già iscritte negli elenchi prefettizi, fermo restando che la scrivente qualora aggiudicataria del servizio, nella consapevolezza di procedere al riassorbimento del personale in atto impiegato con la ditta cessante di avvalersi quindi della collaborazione di personale già iscritto nell'elenco prefettizio, procedendo ad effettuare apposita domanda di iscrizione alla Prefettura competente e chiedere ulteriori attestazioni per eventuali altre unità da impiegare rispetto al numero indicato all'art.12 del regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, è doveroso quindi sottolineare che l'attestazione od iscrizione agli elenchi prefettizi è da riferirsi alle unità da impiegare nei servizi quale presupposto dello svolgimento dei servizi richiesti ma non può essere invero oggetto di requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

Mentre si prega di prendere nota di quanto sopra esposto, si resta in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro al fine di poter meglio chiarire detto requisito ed eventualmente procedere al suo annullamento ai fini del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in questione.

Risposta al quesito n. 3

Rinviossi alla risposta al quesito n.2, si conferma che il personale indicato all'art. 12 "Clausola sociale" del Capitolato Speciale è già iscritto all'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi di cui al D.M. 06.10.2009.

Si conferma pertanto che l'iscrizione agli elenchi prefettizi di cui al D.M. 06.10.2009 è da riferirsi alle unità che verranno impiegate nella esecuzione dei servizi quale presupposto dello svolgimento dei servizi.

Si conferma, infine, che l'iscrizione in tale elenco dovrà riferirsi al personale dipendente del soggetto aggiudicatario, titolare di autorizzazione ex art. 134 del R.D. 18/06/1931 n. 773, che verrà adibito all'esecuzione dei servizi.

Quesito n. 2

Al fine di garantire il principio del favor participationis, siamo richiedere una deroga riguardo ai servizi di portierato, custodia e vigilanza in quanto possono essere svolti da aziende in possesso dei requisiti tecnico professionali del settore senza obbligatoriamente essere autorizzati dalla prefettura. I suddetti servizi, di fatto, si distinguono in due principali categorie, vigilanza attiva e vigilanza passiva. Per la passiva non è richiesta alcun titolo di Polizia, per la seconda è obbligatorio tale titolo ed è esclusivamente riservato alle attività di GpG. Per cui, fermo restando le attività di gestione e coordinamento di eventi e spettacoli, che richiedono l'autorizzazione prefettizia, vigilanza, portierato e reception possono essere svolti da 'normali' aziende di servizi fiduciari. In sostanza si richiede la possibilità di rettifica per quel che riguarda i requisiti che devono essere posseduti da ciascuna delle imprese, in sostanza dovrebbe possedere solo per le attività in cui è necessaria

13.	Requisiti	di	capacità	tecnico-organizzativa
paragrafo				13.3

I requisiti relativi ai Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 13.1 lett. b) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Si fa riferimento alla più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge n°340/2000, che ha soppresso l'autorizzazione di polizia di cui all'art.62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato, società che, venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire, sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario, così come peraltro previsto anche nell'ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuata con D.Lgs. n°157/1995 ed alla normativa definita dall'ANAC all'interno della Determinazione n. 9 del 22/07/2015

In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta al quesito n. 2

In risposta al quesito si precisa che, al di là della terminologia utilizzata nei documenti di gara, l'oggetto della procedura è: 1) la vigilanza attiva di una infrastruttura di proprietà pubblica che richiede speciali esigenze di sicurezza 2) i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all'art. 3, commi da 7 a 13 della L. n. 94 del 15.07.2009, e di cui al D.M. 06.10.2009.

L'attività di appalto di cui al punto 1) necessita della autorizzazione dell'art. 134 del regio decreto 18.06.1931 n. 773; per le attività di appalto di cui al punto 2) occorre riferirsi alle previsioni ed ai requisiti della L. n. 94 del 15.07.2009 (art. 3 commi da 7 a 13) e del D.M. 06.10.2009. Il DM stabilisce che il personale deve essere dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 e iscritto nell'elenco prefettizio per i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche qualora gli spazi siano temporaneamente utilizzati a fini privati.

I servizi oggetto di appalto si svolgono infatti presso il Polo Funzionale dell'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, infrastruttura pubblica che necessita di speciali esigenze di sicurezza e inoltre luogo aperto al pubblico in cui si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si precisa che a tutti gli eventi, anche qualora svolti a porte chiuse, vi è comunque la presenza di pubblico (utenti, fruitori dei servizi dell'Autodromo, staff di questi ultimi, ospiti, media, fotografi, ecc.), il che conferma l'esigenza che il personale addetto ai servizi sia iscritto negli elenchi prefettizi di cui al D.M. 06.10.2009 e dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773.

Conseguentemente si conferma l'articolazione dei requisiti di partecipazione come indicati negli atti di gara anche con riferimento alla partecipazione in forma aggregata, precisandosi in ogni caso che il requisito di cui all'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è legato alle persone che verranno adibite ai servizi e che gli operatori economici alle cui dipendenze opera il personale devono necessariamente essere autorizzati ex art. 134 del R.D. 18/06/1931 n. 773.

Quesito n. 1

Gentilissimi,

in merito alla procedura per l'affidamento "dei servizi di portineria, sicurezza, vigilanza, accoglienza al pubblico e presidio dei luoghi presso l'Autodromo di Imola - CIG 8821551E2A", e precisamente in relazione al punto 13.C Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria - pag. 10 del Disciplinare di gara, siamo a richiedere, qualora un Concorrente abbia iniziato la propria attività nel 2020, se i requisiti richiesti (servizi analoghi) possono essere riferiti al periodo di attività comprendente pertanto gli anni 2020 e 2021.

Risposta al quesito n. 1

ANAC ha indicato che per le imprese di recente costituzione che "il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa" (cfr. deliberazioni ANAC 20 dicembre 2017, n. 1349; 23 maggio 2018, n. 473 e 14 giugno 2017, n. 671). Quindi per i requisiti di capacità economico-finanziaria la verifica circa il possesso dei requisiti sarà operata in linea anche con quanto riconosciuto da A.N.AC e dalla dottrina e giurisprudenza prevalente. In ogni caso per i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 13.1 lett. c) del Disciplinare, si rinvia alle indicazioni del Disciplinare stesso in caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) D.Lgs. 50/2016, nonché all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016